



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO

GELA

(Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale)

ORDINANZA N. 24 /2020

I Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Gela,

- VISTA: la propria ordinanza nr. 08/1985 in data 02/05/1985, relativa alla "Disciplina del servizio integrativo antincendio negli ambiti portuali ed a bordo delle navi ormeggiate nel Porto e nella Rada di Gela" e ss.mm.ii;
- VISTO: la propria Ordinanza nr. 03/91 in data 30/10/1991, relativa all'istituzione del servizio "Mezzi di sfuggita e primo intervento antincendio" nel Porto di Gela;
- VISTA: la propria Ordinanza nr. 13/1992 in data 20/03/1992, con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina del servizio "Mezzi di sfuggita e di primo intervento antincendio" nel Porto di Gela;
- VISTA: la propria Ordinanza nr. 03/2008 in data 18/01/2008, con la quale sono state rideterminate le tariffe del servizio "Mezzi di sfuggita e di primo intervento antincendio" nel Porto di Gela;
- VISTA: la propria Ordinanza nr. 27/2010 in data 28/09/2010, con la quale venivano adeguati gli importi delle tariffe base previste nell'Ordinanza nr. 03/2008 sopra citata;
- VISTA: l'istanza della "Compagnia Guardia ai Fuochi ed Antinquinamento da Idrocarburi Archimede S.r.l.", assunta al prot. 8301 in data 01/07/2020, intesa ad ottenere un adeguamento tariffario, per servizio di primo intervento e sfuggita con mezzi navali, nella misura percentuale del 22,15%, di cui 9,60% per l'aumento generale dei costi (indice ISTAT aggiornato ad Aprile 2020) e 12,55% per gli aumenti salariali a seguito degli ultimi C.C.N.L. di categoria;
- VISTA: la nota prot. 8676 del 08/07/2020 con la quale questa Autorità Marittima chiedeva alla Confederazione Italiana Armatori, alla Federazione Nazionali Agenti Raccomandatori Marittimi, all'Associazione Nazionale Guardia ai Fuochi, alla FIT CISL, alla FILT CGIL ed alla UILTRASPORTI, parere ai fini del prosieguo dell'iter amministrativo dell'istanza di adeguamento tariffario;
- VISTA: la nota prot. 330/2020/SU/GF/ne delle Segreterie Nazionali delle Oo.ss. maggiormente rappresentative, assunta al prot. 9544 in data 23/07/2020, con la quale le stesse chiedevano all'ANGAF di avviare apposita istruttoria a livello nazionale;
- VISTA: la nota prot. 287-MPlam della Federazione Nazionale Agenti Raccomandatori Marittimi e Mediatori Marittimi, assunta al prot. 9963 in data 31/07/2020, con la quale la stessa esprimeva parere favorevole all'adeguamento tariffario richiesto;
- VISTA: la nota assunta al prot. 9933 in data 31/07/2029, con la quale l'Associazione Nazionale Guardia ai Fuochi esprimeva parere favorevole all'adeguamento tariffario richiesto;

VISTA: la nota assunta al prot. 10142 in data 04/08/2020, con la quale la Confederazione Italiana Armatori, pur non essendo in linea di principio contraria a riconoscere un adeguamento alle tariffe per il servizio de quo, richiedeva un'ulteriore analisi più approfondita relativamente ai costi necessari allo svolgimento dello stesso, escludendo la possibilità di confermare la variazione del 22,15%;

VISTA: la nota prot. 10472 in data 12/08/2020, con la quale questa Capitaneria di Porto partecipava alla "Compagnia Guardia ai Fuochi ed Antinquinamento da Idrocarburi Archimede S.r.l." le perplessità degli Enti sopra citati, invitando la stessa a fornire le dovute integrazioni;

VISTA: la nota assunta al prot. 10657 in data 17/08/2020, con la quale la "Compagnia Guardia ai Fuochi ed Antinquinamento da Idrocarburi Archimede S.r.l." riscontrava quanto richiesto da questa Capitaneria di Porto, insistendo per l'integrale accoglimento dell'istanza de qua;

VISTA: la nota prot. 10833 del 20/08/2020, con la quale questa Autorità Marittima inoltrava le integrazioni fornite dalla società istante alla Confederazione Italiana Armatori, alla FIT CISL, alla FILT CGIL ed alla UILTRASPORTI, invitando gli stessi ad integrare il proprio parere già precedentemente fornito;

VISTA: la nota assunta al prot. 12515 in data 23.09.2020 con la quale ASSARMATORI, chiedeva di poter partecipare al procedimento amministrativo dell'adeguamento tariffario per il servizio de quo;

VISTA: la nota prot. 12556 del 24/09/2020, con la quale questa Capitaneria di Porto inoltrava ad ASSARMATORI tutta la documentazione prodotta dalla "Compagnia Guardia ai Fuochi ed Antinquinamento da Idrocarburi Archimede S.r.l.";

VISTO: la nota assunta al prot. 12644 in data 25.09.2020, con la quale la Confederazione Italiana Armatori, sulla base delle ulteriori integrazioni fornite dalla società istante, forniva parere negativo all'aumento del 22,15% delle tariffe in oggetto;

VISTA: la nota prot. 390/2020/SU/PORTI/ne, assunta al prot. 13127 in data 06/10/2020, con la quale le Segreterie Nazionali delle OO.ss. maggiormente rappresentative comunicavano che avrebbero evaso proprio parere a seguito di uno specifico incontro programmato con la "Compagnia Guardia ai Fuochi ed Antinquinamento da Idrocarburi Archimede S.r.l.";

VISTA: la nota prot. 297/2020, assunta al prot. 14070 in data 26.10.2020, con la quale ASSARMATORI esprimeva parere sfavorevole all'adeguamento tariffario in oggetto;

VISTO: l'aggiornamento pubblicato dall'ISTAT, relativamente all'aumento generale dei costi, risalente al mese di Ottobre 2020, che attesta un aumento del 9,1% in rapporto al mese di Settembre 2010, assunto al prot. 15177 in data 17.11.2020;

CONSIDERATO: che seppur sollecitate molteplici volte le Organizzazioni Sindacali non hanno fatto pervenire il parere richiesto;

CONSIDERATO: che l'ultimo provvedimento tariffario risalente al 28.09.2010 non ha subito, nel corso degli anni, nessun aggiornamento secondo gli indici ISTAT;

CONSIDERATO: che né pareri contrari espressi dalle organizzazioni interessate, né la richiesta di aumento del 22,15% possono essere accolti in toto, in quanto non appare condivisibile un aumento tariffario fondato sul criterio del cumulo degli incrementi dell'inflazione occorsa e degli aumenti del CCNL, anche alla luce della stretta correlazione tra questi valori;

CONSIDERATA: la necessità di procedere all'aggiornamento delle tariffe e di garantire al contempo che l'entità dell'aumento sia congruo ed in ogni caso idoneo a contenere il costo dello stesso, senza però penalizzare in modo eccessivo l'utenza portuale;

RITENUTO: necessario, alla luce delle analisi effettuate, garantire il mantenimento dell'equilibrio economico del concessionario del servizio de quo, in relazione all'aumento generale dei costi per l'periodo Settembre 2010 Ottobre 2020, concedendo un incremento tariffario del 9,1% dell'attuale tariffa base per servizio di Intervento e sfuggita nell'ambito del Compartimento Marittimo di Gela;

VISTI: gli artt. 16, 17, 18 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 60 del relativo Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione (Parte Marittima);

VISTI: gli atti d'ufficio.

ORDINA

Articolo 1 (tariffa base

L'articolo 1, paragrafo b) dell'Ordinanza 03/2008 di questa Capitaneria di Porto è abrogato e sostituito come

segue:
* Per l'espletamento del servizio mezzi di sfuggita e primo intervento, la tariffa base oraria per l'impiego di nr. (uno) mezzo nautico in orario normale di lavoro è di Euro 115,48 (centoquindici/48).

Articolo 2 abrogazioni)

La disposizioni contenute nella presente Ordinanza abrogano l'Ordinanza n. 27/2010 del 28.09.2010 ed entrano in vigore a partire dalla pubblicazione della stessa,

Gela, 18.11.2020

L COMANDANTE
C.F. (CB) Giuseppe DONATO
